

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

37
19537/04

UDIENZA PUBBLICA

DEL 02/03/2004

SENTENZA

N. 320 /04

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO	PRESIDENTE	
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI	"	N. 039747/2003
3. Dott. GIORDANO UMBERTO	"	
4. Dott. GRANERO FRANCAANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) CIARLANTE MATILDE | N. IL 05/01/1953 |
| 2) BRANCATI GIUSEPPE | N. IL 28/09/1954 |

avverso SENTENZA del 05/12/2002

CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

GIORDANO UMBERTO

*udito il Procuratore generale in persona del dr. VENEZIANU che ha chiesto il rinvio del ricorso
udito il difensore avv. ABET*

Osserva:

con sentenza in data 21/11/00 il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha dichiarato Ciarlante Matilde e Brancati Giuseppe colpevoli di concorso nella violazione dell'art. 12-quinquies legge 7/8/92 n. 356 per avere il 2/7/98 il Brancati, che figurava essere unico socio e legale rappresentante della s.r.l. "La Base Immobiliare" in realtà facente capo alla Ciarlante, trasferito le quote di tale società a un'altra prestanome, la segretaria della stessa Ciarlante Foschi Paola pure imputata ma assolta per difetto della prova del dolo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e, con le attenuanti generiche per entrambi, ha condannato la Ciarlante a 2 anni e il Brancati a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 5/12/02 che ha respinto i gravami degli imputati.

Contro questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il difensore della Ciarlante e personalmente il Brancati.

Quest'ultimo deduce vizio di motivazione in ordine alla prova degli estremi oggettivi del reato, sull'assunto che la Ciarlante in quanto estranea alla compagine societaria non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla sua sostituzione con la Foschi, e in ordine alla prova del dolo, essendo il trasferimento delle quote avvenuto quando la s.r.l. "La Base Immobiliare" non era ancora stata fatta oggetto di provvedimento di sequestro.

Il difensore della Ciarlante deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della sua assistita per essere la prova stata desunta oltre che dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal Brancati e dalla Foschi rimasti in primo grado contumaci, che si assumono inutilizzabili ai sensi dell'art. 526 comma 1-bis C.P.P., solamente dalle dichiarazioni, prive di riscontri, rese de relato dai coniugi e da un conoscente dei predetti; e deduce inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva per essere stata respinta l'istanza di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire ulteriore documentazione sulle vicende della società.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.

Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Ciarlante, il delitto di cui all'art. 12-quinquies della legge 356/1992 ben può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e persino prima che la relativa procedura sia intrapresa, occorrendo solo per la configurabilità del dolo specifico previsto da tale norma che

l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 25/5/99, Russo, rv.214.094).

Ora, nel caso di specie risulta dalle sentenze dei giudici del merito che nei confronti della Ciarlante, imputata di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati, quando è avvenuto il fatto contestato era già in corso un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale e di misure patrimoniali, e quindi la predetta aveva addirittura la certezza che sarebbero stati sottoposti a vincolo i beni che fossero risultati nella sua disponibilità e di cui non fosse in grado di giustificare la provenienza.

Quanto alla prova del collegamento con questa situazione della manovra descritta nel capo di imputazione, è stata dalla Corte di appello ineccepibilmente tratta da elementi diversi dalle dichiarazioni del Brancati e della Foschi che erano state acquisite ai sensi dell'art. 513 comma 1 C.P.P., rendendo così priva di rilievo la questione circa la utilizzabilità di queste ultime.

Tali elementi sono rappresentati dalla deposizione del mar. della Guardia di finanza Camiolo Pietro che ha svolto le indagini e da quelle pienamente concordanti, rese in buona parte non de relato ma per scienza diretta trattandosi di persone che avevano avuto modo di seguire personalmente da vicino la vicenda, di Amici Anna Maria coniuge del Brancati, di Pagano Rosario coniuge della Foschi e di Apollinari Enrico amico del Pagano.

Da esse il giudice di secondo grado, con apparato argomentativo immune da vizi di logicità in cui è stata data risposta a tutte le obiezioni difensive riproposte con i motivi di ricorso ed è stata evidenziata l'inutilità di ulteriori accertamenti, ha desunto che a disporre effettivamente della società, usando come schermo il Brancati, era la Ciarlante, come dimostrato anche dall'immediato trasferimento in capo a costei degli effetti dell'acquisto di un immobile effettuato il 9/12/97 dalla società medesima; e ha altresì desunto che il passaggio delle quote societarie dal Brancati alla Foschi era avvenuto allo scopo di sostituire come prestanome il primo divenuto ormai inidoneo a svolgere tale ruolo in seguito al sequestro di altre società riconducibili alla Ciarlante di cui pure figurava amministratore, e ben consapevole quindi di ogni aspetto della situazione, nel tentativo di evitare che nel procedimento di prevenzione in corso venisse sequestrata anche "La Base Immobiliare".

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2/3/04.

Il Consigliere est.



Il Presidente

